

ordinanza TAR Lazio 23 marzo 2017 n. 1446

Pubblicato il 23/03/2017

N. 01446/2017 REG.PROV.CAU.

N. 15111/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15111 del 2016, proposto da:

Luigi Sidoti, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Carmen Puglisi, Katia Taibi,  
con domicilio eletto presso lo studio Umberto Ilardo in Roma, via Federico Cesi,21;

contro

Camera dei Deputati - Ufficio di Presidenza, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa per legge dagli avvocati Maria Teresa Losasso, Stefano  
Banchetti, domiciliata in Roma, Palazzo Montecitorio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n.131/2015 avente ad oggetto " cessazione dell'erogazione degli  
assegni vitalizi e delle pensioni a favore dei deputati che abbiano riportato condanne  
definitive per reati particolare gravità".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera dei Deputati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 la dott.ssa Roberta  
Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono fondati dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo a decidere sulla controversia azionata, atteso che non viene in questa sede in rilievo una questione concernente un rapporto di pubblico impiego in corso di vigenza, in ordine al quale sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, (cfr., in tema di assegno vitalizio a carico della Regione Lazio, Tar Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza 15 maggio 2015, n. 7139);

Ritenuto che l'istanza cautelare debba essere respinta anche in un'ottica di comparazione dell'interesse patrimoniale a tutela del quale agisce il ricorrente con l'interesse pubblico perseguito dagli atti gravati;

Ritenuto che la novità della questione giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente FF

Ivo Correale, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberta Cicchese

Rosa Perna

IL SEGRETARIO

3771 600 10 elezioni parlamento indennita'